



A cura di
Alessandro Casale

comandante di polizia locale
docente in diritto della circolazione stradale
giornalista pubblicista
collaboratore di riviste di settore

e-mail: mailto:alessandrocasale@infocds.it

STRADA PRIVATA: QUANDO E' AD USO PUBBLICO

Tar campania - napoli, sez. Vii - estratto sentenza 14 febbraio 2007 n. 1079

FATTO. Al riguardo, i ricorrenti esponevano, in punto di fatto, le seguenti circostanze:

di essere proprietari di appartamenti facenti parte del fabbricato sito in Napoli alla via Mergellina con ingresso dal civico n. 13;

che in piazza Mergellina, venendo da Chiaia e procedendo verso Posillipo, ci si trova di fronte un lungo fabbricato che dal numero civico 10 giunge fino al 22;

che tale edificio è coperto da una terrazza (alla quale si accede da una scala che parte dalla via pubblica) che pur essendo di proprietà condominiale, in quanto funge da lastrico solare, in base agli atti pubblici di acquisto e per la sua particolare collocazione, risulta essere gravata da semplice servitù di passaggio in favore della Chiesa di Santa Maria del Parto, della piccola stazione navale ("Sanges") della Guardia di Finanza e di una proprietà privata;

che l'esercizio di detta servitù di passaggio è divenuto causa di frequentissimi danni ad alcuni lucernari - posti lungo la superficie del terrazzo - che danno luce agli immobili sottostanti ed alla tromba delle scale di pertinenza della parte di fabbricato con accesso dal numero civico 13 in cui insistono le proprietà dei ricorrenti;

che i detti lucernari sono di fondamentale importanza in quanto il fabbricato in questione non dispone di aperture interne essendo addossato al Terrapieno Sannazaro; che i ricorrenti, dopo avere subito ingenti danni a causa delle infiltrazioni d'acqua piovana provenienti dai lucernari, con conseguente allagamento sia degli immobili che nell'androne e delle scale del palazzo, in data 12 febbraio 2005 avevano deciso, dopo aver ottenuto il permesso da tutti gli interessati, di apporre sulla terrazza tre transenne in ferro verniciato per recingere la sola superficie occupata dai lucernari ed evitare, quindi, i danni dovuti al calpestio;
DIRITTO

...4. Nel merito, la prima censura è fondata ed il ricorso deve quindi essere accolto.

Alla luce delle risultanze probatorie acquisite agli atti di causa, il Collegio ritiene infatti che la Salita Santa Maria del Parto non sia destinata all'uso pubblico e che, pertanto, non rientri tra le strade di pertinenza del Comune di Napoli.

Al riguardo, occorre ribadire preliminarmente che, ai fini dell'uso pubblico di una strada, è necessario, come già affermato da questa Sezione in fattispecie analoga (cfr. sentenza n. 18232/05), che la strada sia posta all'interno di un centro abitato, che sia concretamente idonea a soddisfare (anche per il collegamento con la pubblica via) esigenze di interesse generale e che sulla stessa si espliciti di fatto il pubblico transito, "jure servitutis publicae", da parte di una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale (cfr. ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 4 febbraio 2004, n. 373; C.d.S., Sez. V, 1 dicembre 2003, n. 7831; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 4 marzo 2006, n. 144; T.A.R. Toscana, sez. III, 19 luglio 2004, n. 2637; T.A.R. Lazio, sez. II, 29 marzo 2004, n. 2922).

Effettuata tale doverosa premessa, nella fattispecie in

esame non ricorrono tutti i requisiti

Cari colleghi,

non tutti avete ricevuto le ultime newsletter per post@

il crescente numero di destinatari ha infatti richiesto una revisione delle procedure di invio che saranno terminate nei prossimi giorni

se non avete ricevuto le newsletter, le potete trovare tutte, dalla numero 1, su

www.infocds.it

il sito gratuito dedicato alla formazione della polizia locale

individuati dalla giurisprudenza ai fini della sussistenza dell'uso pubblico.

La verifica eseguita in corso di causa ha infatti accertato che la Salita Santa Maria del Parto risulta formata da due tratti: il primo, che parte dalla via pubblica, è costituito da una scala a tre rampe, per un numero complessivo di 57 scalini di larghezza media di cm. 154; il secondo (cui si accede direttamente dalla scalinata), è costituito da uno spiazzo della superficie di metri quadrati 383,25, che si sviluppa sul lastrico solare del fabbricato ove sono ubicati gli appartamenti di proprietà degli odierni ricorrenti (confinante lungo il lato sud, per una lunghezza di metri 12,70, con la facciata della chiesa di Sannazaro); tale secondo tratto continua attraverso un'apertura ad arco, della larghezza di cm. 184, che si restringe fino alla larghezza di circa metri 2, laddove è posta l'entrata di una piccola caserma della Guardia di Finanza, nonché di un'abitazione privata e di un'entrata secondaria del civico 22 di via Mergellina.

La verifica ha altresì accertato che non sono presenti caditoie o impianti per la raccolta delle acque meteoriche ad eccezione di apposite pendenze della pavimentazione che consentono il deflusso delle acque nell'apposita linea di gronda della palazzina e successivamente nei pluviali che discendono lungo la parete orientale dell'edificio.

Ha infine evidenziato che le caratteristiche costruttive del lastrico solare non consentono la sicurezza pubblica in quanto la struttura non è stata progettata per la destinazione a strada, <<non risulta verificata a particolari carichi accidentali come la folla compatta e carichi dinamici>>.

Si tratta quindi di <<una strada chiusa e senza particolare funzione di congiunzione, non ha fognatura e/o impianti di raccolta delle acque meteoriche nè ha la possibilità di poterli realizzare data la particolare tipologia costruttiva della struttura>>, che <<non possiede le caratteristiche funzionali e geometriche previste dal D.M. 5/11/2005 [rectius: D.M. 5/11/2001 (n. 6792)], modificato dal decreto in data 22/4/2004>>.

La verifica perviene quindi alla conclusione secondo cui la Salita Santa Maria del Parto <<non possa essere considerata idonea all'uso pubblico, salvo disporre di passaggio pedonale controllato in modo da evitare la sosta ed il compattamento di persone e cose, nonché adoperarsi al fine di evitare particolari sollecitazioni dovute a carichi dinamici>>.

Il Collegio condivide pienamente tale conclusione, che si mostra logica e coerente in relazione all'effettiva situazione dei luoghi, non contestata nella sua consistenza materiale da parte delle amministrazioni resistenti.

E' infatti indubitabile che la strada in questione, pur essendo posta all'interno del centro abitato, non è tuttavia di larghezza tale da consentire il passaggio veicolare (come invece previsto in linea generale dall'articolo 2, comma 1°, del decreto legislativo n. 285/1992), non è direttamente inserita nel sistema viario pubblico (non ponendo in collegamento due pubbliche vie),

non è soggetta al pubblico transito da parte della generalità dei cittadini (ma di un passaggio occasionale da parte di un ristretto numero di persone, nei limiti della servitù gravante sul

fabbricato condominiale a favore della sovrastante Chiesa e degli altri immobili suindicati) e non è comunque in grado, date le

caratteristiche costruttive del lastrico solare, di garantire la sicurezza pubblica (con la conseguenza che non sarebbe possibile derogare alle disposizioni ministeriali, come stabilito dall'art. 13, co. 2°, del decreto legislativo n. 285/1992).

La presenza di tali obiettive circostanze di fatto esclude, in ossequio al riferito pacifico orientamento giurisprudenziale, la sussistenza dell'uso pubblico della strada in questione.

E' appena il caso di rilevare, riguardo alle osservazioni formulate dal Comune resistente nella memoria depositata in data 2 novembre 2006, che il riferimento alla normativa ministeriale è stato operato dal consulente del Genio Civile solo per completezza espositiva (essendo già esaustivo, ai fini

Sentenza del Tar Campania che giudica su un aspetto importante in tema di applicazione del Codice della strada e cioè quando una strada privata possa essere considerata ad uso pubblico. L'articolo 2 CdS definisce strada l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione ..., ma quando si ha l'uso pubblico? Questa sentenza riassumendo la giurisprudenza amministrativa, individua due criteri:

- a) che la strada sia posta all'interno del centro abitato, che sia concretamente idonea a soddisfare esigenze di interesse generale e che sulla stessa si espliciti di fatto il pubblico transito da parte di una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale;
- b) che la strada possieda le caratteristiche funzionali e geometriche previste dal d.m. 5/11/2001.

richiesti, l'accertamento della non conformità della strada in questione al disposto dell'art. 2 del decreto legislativo n. 285/1992 e la mancanza del pubblico transito) e che non esiste alcuna incongruenza rispetto alle date dei decreti ministeriali richiamati nella relazione (apparendo evidente che, per mero errore materiale, è stato indicato, a proposito del D.M. 5/11/2001, l'anno 2005 in luogo dell'anno 2001).

In conclusione, assorbito ogni altro motivo, la censura è fondata ed il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati nella parte in cui includono la Salita Santa Maria del Parto tra le strade di pertinenza comunale.

5. Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. VII, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 6256/2005 R.G.), lo accoglie e per l'effetto annulla, nei sensi di cui in motivazione, gli impugnati provvedimenti.

INQUADRAMENTO DEI VEICOLI IN CIRCOLAZIONE DALLA CATEGORIA N1 A M1. MINISTERO DEI TRASPORTI CIRCOLARE PROT. DIV6 14703.23.20 13 FEBBRAIO 2007

Con le note n. 5878M361 del 14 dicembre 2005 e n. 531M361 del 14 febbraio 2005, sono state indicate le procedure operative per l'inquadramento di alcuni tipi di veicoli,

immatricolati in categoria N1, nella categoria M1. Tuttavia, i quesiti pervenuti sull'argomento inducono a ritenere necessario specificare con maggiore dettaglio tali procedure. Pertanto, le disposizioni di seguito riportate integrano e modificano le sopra richiamate note. Le presenti disposizioni riguardano la possibilità di inquadrare alcuni tipi di veicoli, immatricolati in categoria N1, nella categoria M1. **I veicoli interessati, sebbene appartenenti alla categoria N1, sono derivati da veicoli M1, dai quali si diversificano, fatta eccezione della tara, esclusivamente per un diverso allestimento interno (numero e disposizione dei posti e protezione del carico). Conseguentemente, i veicoli interessati possono essere adeguati,**

previa modifica all'allestimento interno, alle specifiche tecniche richieste per la categoria M1 vigenti al momento del rilascio dell'omologazione originaria in N1. Nel merito, si ritiene che detto tipo di inquadramento possa essere definito secondo le procedure di cui all'art. 78 del Codice della strada, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

1) i veicoli di categoria N1 oggetto di modifica devono avere carrozzeria "BB" o "F0" (furgone con cabina integrata nella carrozzeria) e le modifiche devono riguardare il solo allestimento interno ed, eventualmente, il valore della tara.

2) deve esistere il corrispondente veicolo della categoria M1 omologato dal medesimo costruttore, da cui deriva il veicolo oggetto di modifica.

3) il veicolo allestito deve essere rispondente a tutte le direttive particolari obbligatorie per l'omologazione dei veicoli in categoria M1 in vigore al momento della omologazione originaria N1;

Pertanto, in sede di aggiornamento della carta di circolazione, alla relativa domanda dovranno essere allegati per ogni veicolo individuato per numero di telaio e di targa:

a) nulla osta, rilasciato dal costruttore del veicolo, contenente il dettaglio delle modifiche da effettuare, il codice di immatricolazione del corrispondente veicolo omologato in M1, dal quale deriva il veicolo oggetto di trasformazione, e la dichiarazione che il veicolo modificato rispetta la condizione di cui al precedente punto 3);

b) dichiarazione dei lavori a regola d'arte rilasciata da un'officina a ciò abilitata e

autorizzata dal costruttore del veicolo ad effettuare le modifiche necessarie per l'inquadramento in M1. In sede di visita e prova per l'aggiornamento della carta di circolazione, sarà cura degli Uffici Motorizzazione Civile verificare, tra l'altro, l'eventuale ripristino delle cinture di sicurezza, dei sedili e dei relativi ancoraggi, rimozione della paratia e quanto altro specificato nel nulla osta. Si specifica, inoltre, che

l'originario numero di omologazione deve essere variato in relazione all'operazione di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione (cosiddetto unico esemplare) e nelle righe descrittive deve essere riportata

Il Ministero dei Trasporti detta le disposizioni per l'inquadramento dei veicoli di categoria N1 nella categoria M1. Si tratta di quei veicoli, adibiti a trasporto di cose, che derivano dai modelli adibiti ad uso privato. Tali veicoli possono essere omologati come autoveicoli a condizione che siano apportate le modifiche necessarie ed in particolare quelle interne relative ai sedili ed allo spazio di carico.

l'omologazione originaria. Infine, fermo restando che le differenze ammesse tra il veicolo oggetto di modifiche -inquadrato in N1 - e quello da cui deriva - inquadrato in M1 - devono riguardare il solo allestimento interno, come già specificato, l'eventuale riconoscimento della massa rimorchiabile al veicolo modificato potrà essere definito favorevolmente, purché ne venga fatta esplicita menzione nel nulla osta del costruttore e la stessa massa rimorchiabile sia stata già riconosciuta al veicolo da cui deriva.

Il Direttore Generale (Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)

VERBALE: SE MANCA VIOLAZIONE E' VALIDO. Suprema Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, sentenza n.1412/2007

S E N T E N Z A

FATTO. Il giudice di Pace di Carrara, con sentenza n. 224 del 20 maggio 2002, ha accolto l'opposizione proposta da B.N. e B.F., rispettivamente conducente e proprietario dell'autovettura TG BS304LV, avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto di Massa Carrara per la violazione dell'art. 196 c. 6 c.d.s. accertata dalla Polizia Municipale di Carrara. L'opposizione è stata

accolta sul rilievo che il verbale successivamente notificato agli interessati (non essendovi stata contestazione immediata) non recava la indicazione dell'importo della sanzione e che ciò comportava la nullità del verbale stesso e degli atti successivi e consequenziali.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Prefetto di Massa Carrara con unico motivo. Non si sono costituiti gli intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo si deduce violazione degli artt. 200 C.d.S. e 383 del D.P.R. 495/1992 sul rilievo che l'art. 383 del Regolamento al C.d.S. non prescrive che sul verbale contestato al contravventore sia indicato l'importo della sanzione da corrispondente e che, in ogni caso nella specie il pagamento in misura ridotta non era ammesso essendo stata contestata la violazione dell'art. 192 commi 1 e 6 del C.d.S. non essendosi il

conducente del veicolo fermato all'alt intimatogli dagli agenti accertatori. Il ricorso è fondato per le ragioni che si diranno.

1. Per quanto concerne la mancata comunicazione della somma necessaria per effettuare il pagamento in misura ridotta, l'art. 202 c. 1 del C.d.S. dispone che per le violazioni, per le quali è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Il comma terzo dello stesso articolo non consente il pagamento in misura ridotta al trasgressore che, tra l'altro, non abbia ottemperato all'invito di fermarsi.

1.a. Il collegio deve stabilire se la impossibilità del pagamento in misura ridotta sia riferita solo alle infrazioni diverse da quella nella specie accertata ovvero se, qualunque sia l'infrazione punita con sanzione pecuniaria (eccettuate, ovviamente, quelle indicate nel comma 3-bis che non lo consentono in considerazione del tipo della violazione commessa), il pagamento in misura ridotta non sia consentito a chi abbia violato l'obbligo di arrestare veicolo all'invito degli agenti. Ritiene il Collegio che sia colui il quale commette una infrazione per cui si ammette il pagamento in misura ridotta e non si

La Cassazione si pronuncia su un verbale in cui è stato omesso l'importo della sanzione da pagare.

Secondo la suprema corte tale omissione non menoma il diritto di difesa del trasgressore, potendo l'interessato conoscere gli elementi mancanti con l'uso della normale diligenza.

Ne deriva che il verbale non è illegittimo ma semplicemente irregolare, quindi in grado di esplicitare tutti gli effetti e non è annullabile, né dal GdP/Prefetto né in via di autotutela dallo stesso organo che ha emanato l'atto.

arresti all'alt intimatogli dagli agenti accertatori sia colui il quale, senza aver commesso (o senza che gli sia contestata) altra infrazione, abbia omesso semplicemente di fermarsi all'invito degli agenti, non possano accedere al pagamento in misura ridotta di cui all'art. 202 c. 2 C.d.S. poiché non vi sarebbe ragione di trattare più gravemente (non ammettendolo al pagamento in misura ridotta) colui il quale, avendo commesso altra infrazione, anche più lieve di quella di cui all'art. 192 c. 6 C.d.S., non abbia ottemperato all'obbligo di fermarsi rispetto a colui che non abbia arrestato la marcia del veicolo laddove gli agenti operatori gli abbiano intimato l'alt per effettuare la contestazione di un illecito possibilmente più grave.

1.b. Non essendo, quindi, il ricorrente ammesso al pagamento in misura ridotta, egli non aveva interesse a ricevere un verbale con la indicazione della somma dovuta per tale titolo, pur essendo - contrariamente a

quanto sostenuto dall'Avvocatura dello Stato - prescritto dall'art. 383 c. 3 Regolamento del C.d.S. che, all'atto della notifica successiva del verbale di accertamento, siano forniti al trasgressore ragguagli circa la modalità di pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l'ammontare della somma da pagare.

2. Per quanto concerne la mancata comunicazione della sanzione (edittale) da corrispondere è corretta la tesi della ricorrente secondo cui nessuna norma ne impone la comunicazione al trasgressore il cui diritto di difesa non resta in concreto menomato dalla mancata conoscenza della sanzione astrattamente prevista dalla norma che prevede il comportamento illecito, purché nel verbale siano indicati non tanto il precetto violato quanto, soprattutto, la condotta materiale che ne integra la violazione, anche nel caso in cui sia stata erroneamente indicata la norma applicabile (Cass. 6621/97; cass. 11475/2993; Cass. 13267/2000; Cass. 7123/2006; Cass. 2767/96), potendo gli elementi mancanti essere conosciuti dal trasgressore con l'uso della normale diligenza.

La sentenza deve essere, in conclusione, cassata con rinvio, risultando dallo stesso ricorso che l'opposizione era fondata anche su ragioni di merito che dovranno essere valutate nella successiva fase. Il giudice di rinvio - che si individua nel Giudice di Pace di Carrara, altro magistrato - provvederà anche sulle spese del presente giudizio (art. 385 u.p. c.p.c.).

PQM

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di Pace di Carrara.

Così deciso in Roma addì 13 dicembre 2006

Il Consigliere Estensore Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

ROMA 23 GENNAIO 2007

VERBALI ARTICOLO 180: COMPETENTE GDP E PREFETTO LUOGO DI RESIDENZA.

**Ministero dell'interno - circolare n.
M/2413/28 del 14 febbraio 2007.**

**Sanzioni amministrative per
violazioni del codice della strada.
Individuazione della competenza
territoriale del Prefetto e del
Giudice di Pace a decidere i ricorsi**

avverso i verbali di contestazione per la violazione dell'art. 180, comma 8, del CdS.

Sono state segnalate, da parte di alcune Prefetture, incertezze e difficoltà in ordine alla individuazione del Prefetto e/o del Giudice di Pace territorialmente competenti a decidere i ricorsi proposti avverso i sommari processi verbali di contestazione della violazione dell'art. 180, comma 8, CdS., violazione richiamata espressamente dall'art. 126 bis, comma 2 dello stesso Codice. Si ritiene utile, al riguardo, porre l'attenzione su taluni indirizzi esegetici, emersi anche in ambito giurisprudenziale, ai quali uniformarsi nell'applicazione delle disposizioni di cui sopra. Come è noto, ai sensi dell'art. 180 comma 8, CdS, chiunque, senza giustificato motivo, non ottemperi all'invito dell'Autorità di presentarsi entro il termine stabilito dall'invito medesimo, ad uffici di Polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative in materia di circolazione stradale, è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nonché all'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare.

Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 126 bis, comma 2, CdS, in caso di mancata identificazione del responsabile di una violazione che comporti la decurtazione del punteggio attribuito alla patente di guida, l'organo accertatore deve darne notizia al proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro 30 giorni dalla richiesta, all'organo di Polizia che procede, i dati personali e della patente dell'effettivo conducente al momento della commessa violazione; se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8, CdS.

Gli artt. 203 e 204 bis CdS, come pure l'art. 22 L.24 novembre 1981, n. 689, ravvisano, in generale, l'organo territorialmente competente a decidere i ricorsi, amministrativi e giurisdizionali avverso i verbali di contestazione degli illeciti amministrativi, rispettivamente, nel Prefetto e nel Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Pertanto, per giungere ad una corretta soluzione del problema ermeneutico sopra

prospettato, occorre individuare, innanzi tutto, il luogo in cui è posta in essere la condotta illecita specificamente contemplata dall'art. 180, comma 8, CdS.

In effetti, la mancata comunicazione delle generalità del trasgressore, di cui al combinato disposto dell'art. 126 bis, comma 2 e dell'art. 180, comma 8, CdS, concretizza, senza dubbio alcuno, una condotta illecita di natura omissiva, che può essere realizzata, come tale, oltre che nella stessa località in cui è stata commessa la violazione originaria, anche in un luogo diverso dalla prima. Infatti, qualora l'autore della predetta condotta risulti avere la propria residenza in una località diversa da quella in cui si trovava quando ha commesso la violazione originaria, è in tale località che dovrà essergli notificata la richiesta di informazioni e che, decorsi vanamente i 30 giorni dalla avvenuta notifica, si perfezionerà l'illecito.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene, pertanto, che, **al fine di fondare la competenza del Prefetto e/o del Giudice di Pace cui proporre ricorso avverso la condotta omissiva tenuta successivamente alla violazione contestata, il luogo della commissione di quest'ultima non possa assumere alcun rilievo e che debba, piuttosto, farsi riferimento al luogo di residenza dell'interessato.**

Si pregono le SS.LL. di voler tener conto delle enunciazioni esplicative sopra formulate, basate anche su recenti pronunce giurisdizionali, e si resta a disposizione per ogni eventuale, ulteriore chiarimento

IL DIRETTORE CENTRALE
PENTA

**RICORSO ESCLUSO SE
EFFETTUATO PMR
Ordinanza n. 46/2007 corte
costituzionale**

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo

codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, promosso con ordinanza del 20 giugno 2005 dal Giudice di pace di Gorizia nel procedimento civile vertente tra Mario Bevilacqua ed il Prefetto di Gorizia, iscritta al n. 137 del registro ordinanza 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2006.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2007 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che il Giudice di pace di Gorizia, con ordinanza del 20 giugno 2005, emessa nel corso di un procedimento di opposizione ad un verbale di contestazione di violazioni del codice della strada, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, «nella parte in cui, a pena di inammissibilità,

prevede che il ricorso al giudice di pace competente per territorio può essere proposto dal trasgressore o dagli altri soggetti indicati nell'art. 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito»;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente rileva che la censurata disposizione, non consentendo al destinatario del verbale di contestazione, nel caso in cui abbia effettuato il predetto pagamento in misura ridotta, di proporre il ricorso giurisdizionale, contrasterebbe con l'art. 3 Cost., perché determinerebbe una

Circolare del Mininterno che si allinea all'orientamento dei giudici di pace su un tema molto delicato: la competenza territoriale per i ricorsi avverso i verbali di contestazione della omessa comunicazione ai sensi dell'articolo 180.

Anche il Ministero giunge alla conclusione che la competenza vada stabilita in base alla residenza del trasgressore, quindi non più rispetto al luogo della commessa violazione principale.

È evidente che la nuova regola produrrà una serie di problemi per quanto riguarda la costituzione in giudizio e la presenza in udienza.

Un altro problema riguarda la indicazione, nel verbale, del GdP cui fare opposizione. Risulterebbe infatti estremamente gravoso, per l'organo che procede, indicare il GdP competente per territorio su ogni verbale per violazione dell'articolo 180.

Al riguardo si consiglia di utilizzare la dicitura generica "... opposizione a GdP competente per territorio".

Se è vero che essa non soddisfa pienamente il dettato del CdS e della legge 241/1990 in tema di indicazione sulle autorità cui fare ricorso, è pur vero che si tratterebbe di una mera irregolarità che non determina la annullabilità del verbale.

ingiustificata disparità di trattamento tra detto destinatario ed i soggetti che, pur avendo pagato la sanzione amministrativa irrogata con ordinanza-ingiunzione, possono proporre ricorso al giudice di pace;

che infatti, sottolinea il giudice *a quo*, il pagamento in misura ridotta non costituisce acquiescenza al verbale di contestazione, perché diretto esclusivamente ad impedire che tale verbale acquisti efficacia di titolo esecutivo;

che la censurata disposizione violerebbe anche l'art. 24 Cost., perché impedirebbe a chi ha effettuato il pagamento in misura ridotta di agire in giudizio;

che, quanto alla rilevanza, il giudice *a quo* osserva che l'opposizione dovrebbe essere dichiarata inammissibile, ai sensi del denunciato art. 204-bis, comma 1, del codice della strada, perché, nella specie, il ricorrente ha effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria indicata nel verbale di contestazione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata manifestamente infondata, perché su di essa la Corte costituzionale si è già pronunciata nel senso della non fondatezza con la sentenza n. 468 del 2005.

Considerato che il Giudice di pace di Gorizia dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità dell'art. 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui prevede che il ricorso al giudice di pace, in opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada, non può essere proposto dal trasgressore o dagli altri soggetti indicati nell'art. 196 dello stesso codice, qualora sia stato effettuato, se consentito, il pagamento in misura ridotta, e cioè pari al minimo edittale della sanzione prevista per l'infrazione;

che, ad avviso del rimettente, la disposizione censurata determinerebbe una

ingiustificata disparità di trattamento tra la posizione di chi, destinatario del suddetto verbale di contestazione, paghi la sanzione in misura ridotta e quella di chi, destinatario di un'ordinanza-ingiunzione per violazioni del codice della strada, effettui il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta;

che, sottolinea il giudice di pace, solo nel primo caso e non nel secondo il pagamento della sanzione pecuniaria preclude la proposizione del ricorso giurisdizionale;

che, inoltre, la medesima disposizione violerebbe l'art. 24 Cost., perché impedirebbe di agire in giudizio a chi ha effettuato il pagamento in misura ridotta;

che questione analoga a quella sollevata dal rimettente è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 468 del 2005;

che con tale pronuncia si è escluso che la censurata disposizione violi l'art. 3 Cost., perché il pagamento in misura ridotta è un beneficio «offerto al contravventore in funzione deflattiva dei procedimenti contenziosi, sia amministrativi che giurisdizionali, alla pari di analoghi istituti presenti in altre discipline processuali», con la conseguenza che «la situazione di chi non si avvale del rimedio del gravame per lucrare il beneficio» - consentendo alla norma di raggiungere il suo effetto deflativo consistente nell'impedire l'insorgere di qualsiasi contenzioso avverso il verbale di contestazione - non può essere posta a raffronto con quella di chi, invece, «si avvale del rimedio»;

che non può indurre a conclusioni diverse l'osservazione del rimettente, secondo cui il pagamento in misura ridotta non costituisce acquiescenza al verbale di contestazione della violazione, perché tale pagamento sarebbe diretto esclusivamente ad impedire che detto verbale acquisti efficacia di titolo esecutivo;

che infatti, nel caso di pagamento in misura ridotta, l'interessato manifesta proprio la volontà di prestare acquiescenza all'accertamento della responsabilità per le violazioni contestate (come affermato dal diritto vivente e, in particolare, dalle sentenze della Corte di cassazione n. 3735 del 2004 e n. 2862 del 2005) e, quindi, di non impugnare il verbale, restando irrilevante che a ciò si sia eventualmente indotto al fine di impedire che il verbale di contestazione acquisti efficacia di titolo esecutivo «per una

Ennesima pronuncia della giurisprudenza sulla inammissibilità del ricorso quando è stato effettuato il pagamento in misura ridotta. La Corte Costituzionale ribadisce che "nel caso di pagamento in misura ridotta, l'interessato manifesta proprio la volontà di prestare acquiescenza all'accertamento della responsabilità per le violazioni contestate (e, quindi, di non impugnare il verbale"

somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese del procedimento» (art. 203, comma 3, del codice della strada);

che diverso è il caso del pagamento a séguito di ordinanza-ingiunzione, perché l'interessato, in quest'ultima ipotesi, ha già instaurato un contenzioso amministrativo che riguarda proprio il verbale di contestazione, con ciò dimostrando la volontà di non fruire del beneficio e di accettare il rischio che tale procedimento possa concludersi con un'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo edittale per ogni singola violazione contestata (art. 204, comma 1, del codice della strada);

che, pertanto, la scelta del legislatore di attribuire l'effetto di precludere il ricorso giurisdizionale solo al pagamento in misura ridotta, e non anche al pagamento della sanzione inflitta con l'ordinanza-ingiunzione, si giustifica per il fatto che la suddetta finalità deflativa può essere compiutamente realizzata soltanto nella prima ipotesi e non nella seconda, nella quale non è stata prestata acquiescenza ed anzi è già stato instaurato un contenzioso;

che la medesima sentenza n. 468 del 2005 ha escluso la denunciata violazione dell'art. 24 Cost. sulla base del rilievo che «la scelta tra pagare in misura ridotta (e cioè la somma pari al minimo edittale della sanzione pecuniaria prevista per l'infrazione) ed impugnare invece il verbale» costituisce il risultato «di una libera determinazione dell'interessato, il quale non subisce condizionamenti di sorta», in quanto, «qualora opti per l'esercizio del diritto di azione, non per questo è destinato, necessariamente, a subire un aggravamento della sanzione pecuniaria»;

che, dunque, poiché il rimettente non prospetta profili diversi da quelli già presi in esame o comunque tali da indurre questa Corte a modificare il precedente orientamento, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

La Corte costituzionale dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 204-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), introdotto dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Gorizia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 2007.

TENDA DA SOLE: SE CHIUDE IL PORTICATO È RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA. Tar Lazio - latina, sez. I - sentenza 19 gennaio 2007 n. 44

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza n. 257 del 29 novembre 2002 del responsabile dell'ufficio tecnico comunale del comune di Sezze Romano e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e /o consequenziale e, in particolare, dell'informativa n. 60 del 14 novembre 2002 del comando di polizia municipale.

FATTO

1. Con il provvedimento impugnato il comune di Sezze Romano ha ingiunto al signor Bruno la sospensione dei lavori e la demolizione delle seguenti opere abusive: "struttura in legno lamellare delle dimensioni di m. 2,85*10,35*3,08 (a ridosso del fabbricato) e h. 1,75 (sul muretto antistante l'immobile)" nel presupposto della loro esecuzione in assenza di concessione edilizia e in zona vincolata ex d.lg. 29 ottobre 1999, n. 490.

Di qui il presente ricorso proposto dal signor Bruno, nella qualità di proprietario dell'immobile in cui sono state realizzate le opere, e dalla signora Masilio, che in tale immobile esercita l'attività di pasticceria con ditta "Dolci e tradizioni di Anna Masilio" (e che è la committente dei lavori).

2. Denunciano i ricorrenti che il comune ha operato illegittimamente in quanto le opere ritenute abusive consistono nella sostituzione di una preesistente tenda parasole posta *in loco* 10 anni prima e ormai deteriorata "con altra di analoghe dimensioni e ingombri la cui struttura di supporto per esigenze di sicurezza e di durata nel tempo è stata realizzata in legno anziché in alluminio anodizzato".

Ad avviso dei ricorrenti si tratterebbe pertanto di un semplice intervento di

manutenzione ordinaria, cioè di un'attività edilizia del tutto libera in zona ove non esistono vincoli ex d.lg. n. 490; ove poi l'intervento si volesse qualificare come "manutenzione straordinaria" esso sarebbe stato assoggettato a semplice autorizzazione (e quest'ultima si sarebbe perfezionata *per silentium* ai sensi dell'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, avendo la signora Masilio in data 11 settembre 2002 fatto al comune comunicazione - secondo i ricorrenti assimilabile alla istanza di autorizzazione - dell'intervento da eseguirsi) ovvero, a facoltà dell'interessato, a dichiarazione di inizio di attività ex articolo 4 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il Collegio ritiene infatti che le opere in contestazione superano il limite della manutenzione straordinaria rientrando pertanto tra quelle subordinate a concessione edilizia (ora permesso di costruire).

3.1. Occorre premettere in punto di fatto che in data 11 settembre 2002 la signora Masilio inviava al comune di Sezze Romano una nota con cui comunicava "l'intervento di manutenzione straordinaria della tenda posta a protezione frangisole antistante la propria attività reso necessario dal deterioramento del tessuto e della intelaiatura principale con relativa sostituzione degli elementi ammalorati". Veniva quindi dato corso ai lavori.

3.2. In data 14 novembre 2002 - a seguito di un esposto verbale del signor Accapezzato del 13 novembre - veniva eseguito un sopralluogo con il quale era acclarato che si stava realizzando una "struttura in legno lamellare delle dimensioni di m. 2,85*10,35*3,08 (a ridosso del fabbricato) e h. 1,75 (sul muretto antistante l'immobile)". Questo sopralluogo faceva seguito ad altro sopralluogo eseguito in data 25 ottobre a seguito di un precedente esposto del signor Accapezzato; in tale occasione era stato acclarato il fissaggio lungo tutta la facciata del fabbricato di una trave di legno di 4 cm. di spessore e 20 cm. di altezza; era stato poi acclarato che sulla trave erano stati infissi "a mo' di staffe" dei ferri ad U della larghezza di 5 cm. posti a distanza di circa mezzo metro tra loro; il geometra che aveva eseguito il sopralluogo aveva infine acclarato che sul muretto che delimita l'area antistante il fabbricato era stata posta una piastra

ancorata al muro con quattro bulloni su cui era stato installato un ferro a U per ancoraggio sostegno verticale; le conclusioni del verbalizzante erano che quanto eseguito sembrava prefigurare la realizzazione di una tettoia o struttura simile e che, ove ciò fosse risultato vero, sarebbe occorsa allo scopo una concessione edilizia, oltre ad una verifica circa l'esistenza o meno sull'area di un "vincolo di bellezze naturali o panoramiche".

3.3. In concreto i lavori eseguiti consistono in ciò: è stata rimossa la preesistente tenda scorrevole, che, come risulta dalla documentazione fotografica in atti, era sostenuta da una struttura in alluminio (sia dalla foto depositata dai ricorrenti che dalla foto allegata all'atto di costituzione in giudizio del signor Accapezzato si nota che l'intelaiatura in alluminio era estremamente modesta), ed è stata creata una struttura interamente in legno lamellare, costituita da cinque pilastri, ancorati con piastre in ferro al muretto che delimita l'area antistante il fabbricato, che sostengono, per mezzo di una trave orizzontale di collegamento, ventuno arcarecci (almeno così sembra risultare dalle foto perchè dal preventivo di spesa, dalla fattura e dal documento di trasporto relativi ai materiali utilizzati allegati al ricorso risulta che gli arcarecci acquistati sono 24) assicurati al muro del fabbricato a mezzo di altra trave e apposite "monoscarpe in ferro" (dal preventivo di spesa pare inoltre dedursi che la copertura, al momento del sopralluogo comunale e della perizia depositata dal ricorrente Bruno in data 20 dicembre 2002 ancora non eseguita, sarebbe stata realizzata con telo in pvc 650 gr/mq. rinforzato; peraltro la copertura non è menzionata nella fattura né nel documento di trasporto).

4. Ciò premesso in punto di fatto, il Collegio ritiene che la tesi dei ricorrenti secondo cui i lavori eseguiti consisterebbero in un intervento di manutenzione ordinaria sulla preesistente tenda parasole, con conseguente non necessità di alcun titolo edilizio, non è fondata.

4.1. La struttura realizzata è un *opus* qualitativamente diverso dalla preesistente tenda. La struttura preesistente consisteva infatti - almeno a quanto è dato desumere dalle foto depositate - in un telo ritraibile montato su una modesta intelaiatura in alluminio. Esso integrava quindi effettivamente una tenda parasole, trattandosi di una struttura accessoria, facilmente amovibile, avente funzione di

protezione dell'area sottostante. Simile struttura – secondo la opinione prevalente in giurisprudenza – non determina alcuna trasformazione urbanistico-edilizia e non richiede pertanto titolo edilizio (cfr. ad es. T.A.R. Toscana, sez. II, 24 luglio 1997 n. 470). Se quindi i ricorrenti si fossero limitati a sostituire il telo e gli elementi in alluminio "ammalorati", come comunicato al comune, effettivamente non avrebbero dovuto munirsi di titolo edilizio.

4.2. Essi hanno però in realtà sostituito la tenda parasole preesistente con una struttura che – pur nella sua incompletezza (i lavori sono stati infatti bloccati prima che fosse posta in opera la copertura) – prefigura un vero e proprio porticato di non irrilevanti dimensioni e ingombro (la documentazione fotografica è al riguardo eloquente): nessun dubbio vi può in particolare essere in ordine alla qualificabilità dell'opera eseguita come "porticato" venendo in rilievo un ambiente coperto, delimitato su uno dei lati da una serie di pilastri o colonne (infitte su un muretto) e da altro lato da pareti continue intervallate da porte; si tratta quindi non solo di una struttura del tutto diversa da quella preesistente ma soprattutto di una struttura priva del carattere di accessorietà e facile amovibilità della preesistente tenda, dato che essa è saldamente assicurata al suolo e al fabbricato del cui prospetto realizza una profonda modificazione.

4.3. Un porticato del tipo di quello realizzato non integra un intervento di manutenzione straordinaria, come paiono sostenere in via subordinata i ricorrenti; gli interventi di manutenzione straordinaria infatti si connotano per la sostituzione o rinnovazione di parti anche strutturali degli edifici ovvero per la realizzazione o integrazione di servizi igienico sanitari e di impianti tecnologici; nel caso in esame invece, come accennato, i ricorrenti non si sono limitati alla sostituzione della preesistente tenda ma hanno realizzato un porticato, cioè una nuova opera. Sul punto deve aggiungersi che l'intervento realizzato nemmeno potrebbe qualificarsi come "restauro e risanamento conservativo" (con le relative implicazioni in punto di regime sanzionatorio per la esecuzione in difetto di autorizzazione) dato che le modifiche prospettiche introdotte comportano il superamento del limite del rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali del preesistente edificio. Ad avviso del Collegio dunque l'intervento realizzato doveva qualificarsi in termini di

ristrutturazione edilizia ex articolo 31 lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 457 – stante la prevalenza del momento trasformativo e innovativo rispetto a quello semplicemente conservativo che connota gli interventi "minori" – con conseguente suo assoggettamento – tenuto conto della normativa applicabile all'epoca dei fatti (il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che ha introdotto in materia di edilizia significative innovazioni alla preesistente disciplina normativa, è infatti entrato in vigore successivamente ai fatti di causa) – a concessione edilizia. Del resto, in materia di porticati la giurisprudenza è costante nel ritenere che essi costituiscono una trasformazione urbanistico-edilizia nel senso previsto dalla legge 29 gennaio 1977, n. 10 con conseguente loro assoggettamento a concessione edilizia (T.A.R. Piemonte, 7 maggio 2003, n. 649, T.A.R. Toscana, sez. III, 17 luglio 2003, n. 2850).

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina il 1° dicembre 2006.

Santino Scudeller Presidente

Davide Soricelli, Consigliere estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 19 GENNAIO 2007

TETTOIA: NECESSARIO TITOLO AUTORIZZATIVO.

Tar campania - napoli, sez. Vi – estratto sentenza 8 febbraio 2007 n. 961

... 4.1.- L'oggetto del contendere è costituito dall'abuso edilizio realizzato in v. delle Selvette nr. 5 di Pozzuoli e costituito, in sintesi, da tettoia in legno di mt. 4,00 x mt. 4,00 per una altezza di mt. 2,30, costituita da nr. 2 pilastri in legno poggiati al suolo e cinque travi in legno fissate con fischer ad una parete del preesistente fabbricato. La copertura è costituita da doghe di legno e nr. 4 lamiere coibentate con tegole e un gocciolatoio perimetrale sul lato anteriore.

La difesa della parte istante, con un complesso motivo, contesta la sanzionabilità dell'opera ai sensi dell'art. 27 T.U. edilizia ed assume che la stessa, in quanto soggetta alla

procedura DIA, doveva essere sottoposta solo a sanzione pecuniaria.

Il Tribunale, per contro, osserva che, in primo luogo, non può pacificamente ritenersi la tettoia un intervento che possa essere effettuato senza il permesso a costruire ovvero essere ricondotto *sic et simpliciter* ad un intervento manutentivo straordinario.

Numerose giurisprudenze, infatti, evidenziano, in linea generale, che la realizzazione di una tettoia è soggetta a concessione edilizia ai sensi dell'art. 1 L. 28 gennaio 1977 n. 10 in quanto essa, pur avendo carattere pertinenziale rispetto all'immobile cui essa accede, incide sull'assetto edilizio preesistente; ovvero che la costruzione di una tettoia non rientra nel concetto di manutenzione straordinaria, atteso che quest'ultima si fonda sul duplice presupposto che i lavori progettati siano preordinati alla mera rinnovazione o sostituzione di parti dell'edificio o alla realizzazione di impianti igienico sanitari e che i volumi e le superfici preesistenti non vengano alterati o non siano destinati ad altro uso. (cfr., TAR Campania-Napoli nr. 12962 - 20 ottobre 2003; TAR Puglia-Bari, 3573 nr. 25 settembre 2003; TAR Sicilia-Catania nr. 1061 - 1 luglio 2003; TAR Campania-Napoli nr. 897 - 18 febbraio 2003).

Su questa premessa, occorre poi soffermarsi sul provvedimento impugnato che correttamente inquadra l'intervento abusivo in una zona vincolata paesaggisticamente.

Stante la disciplina vincolistica, opera il comma 6 dell'art. 22 del T.U. nr. 380/2001 in base al quale *La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardano immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative normative.*

Poiché nel caso in esame tale previo parere non risulta richiesto, ne consegue che il procedimento DIA non potrebbe dirsi correttamente attivato.

Resta, allora, la insuperabile affermazione del provvedimento gravato che legittimamente rileva l'assenza del permesso di costruire ed evidenzia la non assentibilità, atteso il regime vincolistico, ai sensi dell'art 36 T.U. citato.

Esclusa la assentibilità ai sensi dell'art 36 citato, non ha certo rilievo inibente, in questo giudizio, la posteriore presentazione della

istanza ex art. 37 T.U. citato, in atti. (prot. dell'11.12.2006).

Ininfluenza, infine, è il richiamo alle garanzie partecipative della L. nr. 241/1990, con particolare richiamo all'art 7.

Come afferma costantemente questo Tribunale, stante la natura ed il contenuto interamente vincolato del provvedimento adottato, la garanzia procedimentale summenzionata non può invocarsi:

cfr., ex pluris, Tar Emilia - Bologna 26 maggio 2003 n. 637; Tar Campania-Napoli 20 ottobre 2003 n. 12924; Tar Calabria - Catanzaro 4 febbraio 2004 nr. 217.

Uguale sorte processuale ha il richiamo all'art. 21-octies della L. 241/1990 in quanto è palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

Il ricorso è pertanto da respingere.

5.- Le spese di causa, stante la natura particolare dell'oggetto delle lite, possono interamente compensarsi.

p.q.m.

Il Tribunale Amministrativo della Campania- Napoli (sezione sesta) pronunciando sul ricorso summenzionato, così provvede:

Rigetta il ricorso nr. 8059/2006.

Compensa interamente le spese di causa.

Ordina all'amministrazione di uniformarsi.

Così deciso in Napoli, 24.01.2007,

nella camera di consiglio del TAR.

Filippo Giamportone pres. Alessandro Pagano rel. est.

Depositata in Segreteria in data 8 febbraio 2007.

Il Tar Campania si pronuncia sulla costruzione delle tettoie, precisando che essa è soggetta a titolo autorizzativi, non potendosi considerare una manutenzione straordinaria.

Numerose giurisprudenze, infatti, evidenziano, in linea generale, che la realizzazione di una tettoia è soggetta a concessione edilizia ai sensi dell'art. 1 L. 28 gennaio 1977 n. 10 in quanto essa, pur avendo carattere pertinenziale rispetto all'immobile cui essa accede, incide sull'assetto edilizio preesistente.

PAGAMENTO FERIE NON GODUTE

Consiglio di stato, sez. V - sentenza 12 febbraio 2007 n. 560

FATTO. Con la sentenza in epigrafe è stato respinto il ricorso proposto da sig. Leandro Piccinino, già segretario generale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO), per l'annullamento della nota 19 febbraio 1996 n. 4506 con la quale il commissario straordinario degli IFO ha negato il diritto al compenso sostitutivo per le ferie non godute negli 1994 e 1995.

Il TAR ha ritenuto che non si sia verificata la circostanza rappresentata della impossibilità di fruire del congedo ordinario per diniego dell'Amministrazione motivata da esigenze di servizio. Personale. ferie non godute

Il dr. Piccininno ha proposto appello per la riforma della sentenza.

DIRITTO. L'appellante afferma di aver dimostrato che, a causa delle incombenze connesse alla responsabilità dell'incarico ricoperto, di segretario generale di un importante ente ospedaliero, gli è stato materialmente

impossibile

fruire del congedo ordinario.

Allega a tal fine la

comunicazione del 26 settembre 1994 recante l'invito del commissario straordinario a fruire cinque giorni di ferie non

Il caso riguarda la disputa per il mancato pagamento del compenso sostitutivo per ferie non godute.

Secondo il Consiglio di Stato, requisito per avere diritto a tale compenso è il diniego della Amministrazione per esigenze di servizio.

Ove tale diniego sia mancato, anche se il dipendente responsabilmente non ha fatto le ferie per non pregiudicare il buon funzionamento dell'ufficio, il compenso sostitutivo non può essere erogato.

consecutivamente, nonché richieste di ferie rimaste senza esito. Aggiunge inoltre che gli uffici amministrativi avevano predisposto due schemi di determinazione per la corresponsione del compenso sostitutivo, che non hanno avuto seguito ma che rappresenterebbero la prova della mancata fruizione del congedo.

Il Collegio ritiene di non poter accogliere la doglianza.

Va chiarito che l'ostacolo non consiste nell'assenza di prova circa la mancata fruizione delle ferie, sulla quale non sono sollevati dubbi. I primi giudici, con avviso che è da condividere, hanno rilevato che difetta il presupposto della volontà dell'Amministrazione di negare il congedo.

E' lo stesso appellante ad ammettere, nella memoria del 31 ottobre 2006, di aver ritenuto: "di dover subordinare il proprio diritto alle ferie ai superiori interessi dell'Ente".

Si è trattato, innegabilmente, di un comportamento meritevole del più favorevole apprezzamento, ma che costituisce comunque il frutto di una scelta personale, cui non è lecito collegare le conseguenze di ordine retributivo che la legge collega al diverso presupposto del diniego espresso dall'Amministrazione per esigenze di servizio

(Cons. St., Sez. V, 21 settembre 2005 n. 4942, 23 maggio 2005 n. 2568, 14 giugno 2004 n. 3850).

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, rigetta l'appello in epigrafe, dispone la compensazione delle spese;